

Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (stato settembre 2021)

I punti più importanti in sintesi

1 Contesto

Per fronteggiare l'epidemia di Covid-19, il Consiglio federale ha emanato diverse ordinanze a partire dal 28 febbraio 2020, rispettivamente dal 13 marzo 2020, ciascuna della durata di sei mesi dall'entrata in vigore. Affinché queste ordinanze non perdano automaticamente effetto, il 12 agosto 2020 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente il disegno di legge Covid-19¹ da sottoporre al Parlamento.

La legge Covid-19 crea le basi legali per il mantenimento delle misure e delle ordinanze d'urgenza decise dal Consiglio federale per fronteggiare l'epidemia di Covid-19.

Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno discusso per la prima volta questo progetto di legge il 9 e 10 settembre 2020 e hanno in linea di principio approvato la legge Covid-19. Le divergenze saranno risolte nei prossimi giorni durante la sessione autunnale.

Con l'adozione del messaggio, il Consiglio federale può prorogare la validità delle sue ordinanze d'urgenza. Ciò è stato fatto e nella sua seduta dell'11 settembre 2020, il Consiglio federale ha adottato la decisione di **prorogare la validità dell'ordinanza sulla perdita di guadagno COVID-19 fino al 31 dicembre 2021**. Ciò significa che in alcuni casi l'**indennità di perdita di guadagno per il coronavirus** può essere versata anche dopo il 16 settembre 2020.

2 Chi ha diritto all'indennità di perdita di guadagno (Indennità Corona)?

Hanno **diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus**

- i lavoratori dipendenti che devono mettersi in quarantena a causa di **un ordine dell'autorità o del medico (senza considerare chi rientra da uno degli Stati/regioni a rischio di contagio e la quarantena d'ingresso secondo l'art. 8 dell'Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID 19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori, attenzione** qui potrebbero avvenire dei cambiamenti alla fine di settembre 2021);
- i lavoratori dipendenti che devono interrompere temporaneamente l'attività lucrativa poiché la **custodia dei figli non è più garantita** a causa della chiusura imposta dall'autorità di un istituto (scuola, asilo o istituto speciale) o per una quarantena del figlio/della figlia o della persona a cui è stata affidata la custodia;
- i lavoratori dipendenti che devono mettersi in **quarantena senza alcuna responsabilità propria**,
 - sebbene siano in viaggio di ritorno in Svizzera da uno Stato o una regione a rischio di contagio elevato,
 - perché al momento della partenza, questa destinazione non era ancora nell'elenco degli Stati o delle regioni a rischio di contagio, e

¹ Messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale relative alla gestione dell'epidemia di Covid-19 (Legge Covid-19)

- perché al momento della partenza non potevano sapere, neppure sulla base di un annuncio ufficiale, che la destinazione sarebbe stata aggiunta a questo elenco durante il viaggio.
- Lavoratori considerati **persone particolarmente a rischio**. Tuttavia, **solo** se non è possibile impiegare queste persone secondo i requisiti dell'art. 27a Ordinanza 3 COVID-19 o se rifiutano il lavoro assegnato. Il rischio particolare deve essere provato per mezzo di un certificato medico. Questi presupposti devono essere chiariti in dettaglio caso per caso.

3 Note particolari relative al diritto all'indennità in caso di quarantena dei contatti

- ▶ **Nota:** non si applica alcuna quarantena per le persone completamente vaccinate. Non si applica alcuna quarantena dopo un contatto stretto con una persona che è risultata positiva al test se la persona è completamente vaccinata. Questo vale per 12 mesi dalla vaccinazione completa.
- ▶ In caso di quarantena ordinata da un medico o dalle autorità, si ha diritto all'indennità fin dal primo giorno.
- ▶ C'è un **diritto massimo di 7 indennità giornaliere**, anche se la quarantena dura 10 giorni. Il 7° giorno, è possibile terminare anticipatamente la quarantena eseguendo un test. Il risultato negativo del test (PCR o test antigenico rapido) deve essere presentato all'ufficio cantonale preposto.

4 Requisiti particolari per il diritto all'IPG per genitori

- ▶ I genitori con figli fino a 12 anni (fino a 20 anni se il figlio/la figlia frequenta una scuola speciale) hanno diritto all'indennità Corona.
- ▶ Durante le vacanze scolastiche, il diritto all'indennità Corona esiste solo se la struttura designata per la custodia è stata chiusa o la persona a cui è stata affidata la custodia è stata messa in quarantena.
- ▶ Il diritto all'indennità Corona inizia il 4° giorno dopo la chiusura ordinata della struttura o la quarantena ordinata alla terza persona a cui è stata affidata la custodia e dura fino alla revoca della misura. Per i primi tre giorni, si applicano le condizioni abituali ai sensi del CO. Ogni caso è da valutare singolarmente.
- ▶ Se il figlio/la figlia deve essere messo in quarantena, l'IPG è dovuta dall'inizio della quarantena ordinata al bambino, per un massimo di 7 indennità giornaliere.
- ▶ Se è possibile il telelavoro, ci deve essere una conferma scritta da parte del datore di lavoro che fa valere il diritto all'indennità di perdita di guadagno.
- ▶ Entrambi i genitori possono avere diritto all'indennità. Tuttavia, viene pagata solo un'indennità giornaliera per ogni giorno lavorativo, poiché la cura dei figli può essere gestita da un solo genitore.

5 Cosa vale per i lavoratori dipendenti che devono stare in isolamento a causa di sintomi di malattia?

Il lavoratore dipendente che ha **i sintomi tipici di Covid-19** deve **isolarsi** immediatamente a casa per non contagiare altre persone e deve sottoporsi al test.

- Il risultato del test è **positivo**:
- **Assenza del lavoratore a causa di isolamento:** l'autorità cantonale competente contatta la persona che è risultata positiva e fornisce ulteriori informazioni. Di norma, l'isolamento in casa termina non

appena sono trascorse 48 ore dalla scomparsa dei sintomi e sono trascorsi almeno 10 giorni dall'insorgere dei sintomi;

- i lavoratori dipendenti che hanno contratto il coronavirus e sono in congedo per malattia ordinato da un medico hanno diritto alla **continuazione del versamento del salario** (art. 324a CO) o a un'indennità giornaliera di malattia ai sensi dell'art. 64 CNM, dell'art. 21 CCL Costruzioni ferroviarie, come anche dell'art. 14 Contratto quadri della costruzione.

■ Il risultato del test è **negativo**:

- Per l'**assenza del lavoratore dipendente a causa di isolamento temporaneo** si applicano le consuete regole valide in caso di malattia;
- se i lavoratori dipendenti si ammalano a causa di sintomi che, come conferma il risultato negativo del test, non hanno nulla a che fare con il coronavirus (p.es. influenza), si applica l'obbligo di continuare a versare il salario secondo l'articolo 324a CO, rispettivamente l'art. 64 CNM, l'art. 21 CCL Costruzione binari e l'art. 14 Contratto quadri della costruzione. Se necessario, la malattia deve essere segnalata all'assicurazione di indennità giornaliera per malattia.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Servizio giuridico della SSIC:

Hotline: +41 58 360 76 76, rechtsberatung@baumeister.ch

Zurigo, 14.09.2021